Egr./Sig./Spett.				

Prot. <<VCAMPOT>>

Oggetto: Avviso di ispezione degli impianti termici ai sensi del D.P.R. 74/2013 art. 9 e della D.G.R. .......

Gentile Cittadino,

In base ai dati presenti nel CURIT, l'impianto per il quale Lei è responsabile risulta essere soggetto ad ispezione con addebito in quanto [motivazione].....

Preghiamo lei, o un suo delegato, o il rispettivo terzo responsabile dell'impianto (se nominato) di rendersi disponibile nella data e nella fascia oraria sotto indicata per consentire all'incaricato di eseguire l'ispezione per l'impianto termico a seguire:

Cod. Pratica	Cod. Impianto	Intestatario Impianto	Ubicazione Impianto	Comune	Data Ispezione	Dalle ore	Alle Ore
< <vcampot>&gt;</vcampot>					gg/mm/aaaa	hh:mm	hh:mm

Nel caso Lei ritenga che non sussistano le motivazioni che giustificano l'esecuzione dell'ispezione, al fine di annullare la visita ispettiva con addebito, deve provvedere a inviare tramite posta elettronica, pec o R.R., entro dieci giorni dal ricevimento della presente lettera, la richiesta di annullamento dell'ispezione utilizzando il modello di richiesta di annullamento (Allegato 8) allegato alla presente.

Ove necessario dovrà essere allegata, alla richiesta di annullamento, la relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.

Si specifica che si è nella condizione di non essere soggetto all'ispezione con addebito in caso di:

- tipologia di impianto non soggetto a controllo di efficienza energetica (vedi punto 7 della pagina successiva)
- impianto con rapporto di controllo di efficienza energetica e in corso di validità eseguito in data antecedente alla data di invio della presente;
- impianto disattivato;
- impianto assente;

Trascorsi dieci giorni dal ricevimento della presente senza che Lei abbia provveduto a comunicare la condizione di non essere soggetto a ispezione, l'ispettore effettuerà l'ispezione come programmato.

Se il responsabile dell'impianto è nella condizione di non essere soggetto all'ispezione ma non ha provveduto a comunicarlo con le modalità e nei tempi previsti al punto 11.5 delle Disposizioni regionali approvate con DGR n. .........del......., è tenuto al pagamento della **somma di € 30,00 a titolo di parziale rimborso spese** nei casi previsti dalle suddette disposizioni.

Il costo dell'attività ispettiva con addebito è quello riportato nella seguente tabella:

Impianto	Potenza termica utile nominale	Importo in € (IVA compresa)
	inferiore a 35 kW	€ 140,00
Generatori di calore a fiamma alimentati a gas metano, GPL, oppure a	da 35,1 kW a 116 kW	€ 200,00
combustibile liquido o solido non rinnovabile	da 116,1 kW a 350 kW	€ 250,00
	superiore a 350 kW	€ 300,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	inferiore a 100 kW	€ 100,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	superiore a 100 kW	€ 200,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni)		€ 100,00
Impianti cogenerativi		€ 300,00

Nel caso in cui l'impianto sia servito da più generatori aventi lo stesso sottosistema di distribuzione, la potenza utile nominale complessiva dell'impianto è determinata dalla somma delle potenze utili nominali dei singoli generatori.

Nel caso l'utente non provveda ad effettuare il versamento dell'importo dovuto, sarà attivata la procedura per la riscossione coattiva. Per maggiori informazioni leggere attentamente le procedure e i dettagli riportati sul retro.

Confidando nella Sua collaborazione, inviamo distinti saluti.

# INFORMAZIONI E PROCEDURE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI

#### 1.Chi effettua l'ispezione dell'impianto termico?

L'ispezione viene eseguita dal personale incaricato munito di apposito tesserino di riconoscimento. Per verificare l'effettiva identità del personale tecnico incaricato è possibile contattare i recapiti sotto riportati. Il/i tecnico/i incaricato/i ad effettuare l'ispezione del Suo impianto termico è/sono:

#### 2. Come ci si prepara all'ispezione dell'impianto termico?

Il responsabile dell'impianto:

- può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione;
- ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;
- deve mettere a disposizione un documento identificativo proprio o della eventuale persona delegata per consentire all'ispettore di accertare le sue generalità;
- deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
  - 1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica/ rapporto di controllo;
  - 2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
  - 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;
  - 4) l'attestato di prestazione energetica (APE) qualora disponibile;
  - 5) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
- deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore e conservarne una copia in allegato al Libretto di Impianto.

### 3. Che cosa fa l'ispettore durante il sopralluogo di ispezione dell'impianto termico?

- Effettua, in presenza del responsabile dell'impianto o di persona da lui delegata, le misurazioni dei parametri di combustione in conformità a quanto previsto dalla norma UNI 10389. In nessun caso modificherà il funzionamento dell'impianto (neanche mediante semplice regolazione).
- Controlla la documentazione messa a disposizione dall'utente, i parametri di potenza e di combustione previsti nel libretto di impianto.
- Controlla lo stato delle coibentazioni, della ventilazione dei locali, della canna fumaria, dei dispositivi di reg. e controllo.
- Indica nel rapporto di prova eventuali "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto" e compila la parte relativa alla "Stima del dimensionamento delli generatore/i".

# 4. Come si fa a spostare l'appuntamento per l'ispezione dell'impianto termico?

Qualora non pervenga alcuna comunicazione nei modi e nei termini di cui sopra, la data e l'ora dell'ispezione sono da intendersi confermati.

#### 5. Cosa accade in caso di mancato appuntamento dovuto a cause imputabili all'utente?

Qualora l'ispezione non possa essere effettuata a causa dell'assenza dell'utente o per altre cause imputabili all'utente stesso, senza che questi lo abbia preventivamente comunicato, al responsabile dell'impianto sarà addebitato l'importo di € 30,00 quale parziale rimborso spese per "mancato appuntamento". L'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto.

Qualora anche la seconda visita non possa essere effettuata per causa imputabile al responsabile dell'impianto, l'Autorità competente addebiterà al responsabile d'impianto ulteriori € 30,00 e informerà il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità.

### 6. Quali sono le tipologie di impianto non soggette a ispezione con addebito?

Non sono soggetti a ispezioni tutti gli impianti che rientrano nelle seguenti categorie:

- impianti disattivati ovvero privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico non può funzionare oppure non collegati a nessuna fonte di energia;
- impianti dotati di un rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità rilasciato in data antecedente al giorno di trasmissione della notifica della visita ispettiva;
- impianti di climatizzazione alimentati da combustibile liquido o solido rinnovabile (legna, pellet, cippato, ecc...);
- apparecchi individuali non collegati allo stesso sistema di distribuzione ed aventi potenza termica utile nominale inferiore a 10 kW per i generatori di calore e a 12 kW per le macchine frigorifere;
- sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate:
- impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alle esigenze tecnologiche o a fini produttivi sia superiore di quella utilizzata per la climatizzazione degli ambienti.

# 7. Cosa si deve fare se il proprio impianto rientra tra quelli non soggetti ad ispezione?

In questi casi il responsabile d'impianto deve comunicarlo entro 10 giorni dal ricevimento della presente lettera utilizzando il modello Allegato 8. Se il responsabile non chiede l'annullamento dell'ispezione e l'ispettore si presenta per effettuare il sopralluogo, il responsabile dell'impianto è tenuto al pagamento dell'importo di € 30,00 a titolo di parziale rimborso spese.

L'Autorità competente esamina le motivazioni riportate nella richiesta di annullamento e, se necessario, richiede opportuni chiarimenti e integrazioni. Se al termine dell'iter valutativo l'Autorità competente ritiene non accoglibile l'istanza trasmette all'interessato una nota di diniego motivato confermando l'ispezione. Se invece ritiene accoglibile l'istanza non trasmette nulla all'interessato il quale, passati 20 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione, potrà ritenere l'istanza di annullamento accolta

# 8. Quali documenti si devono allegare alla richiesta di annullamento dell'ispezione (Allegato 8)?

# 9. A chi trasmettere la richiesta di annullamento dell'ispezione?

La richiesta di annullamento dell'ispezione (Allegato 8), la fotocopia del documento di identità del richiedente e eventuale altra documentazione devono essere inviate
scegliendo una delle seguenti modalità:
via email all'indirizzo
via R.R. all'indirizzo
via pec all'indirizzo

#### 10. Come si fa ad avere maggiori informazioni?